

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.) – D. G. valutazioni ambientali VA@pec.mite.gov.it

Oggetto:

Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 29 c.3 del medesimo decreto, relativamente alla possibilità di consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.

In riferimento all'interpello in oggetto, si richiama l'art. 29 c. 3 del vigente D.Lgs. 152/2006, che prevede lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della V.I.A. nel caso di progetti adottati senza lo svolgimento dei suddetti procedimenti, pur prescritti, o nel caso di annullamento giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di Verifica di assoggettabilità o di V.I.A. (c.d. V.I.A. postuma o ex-post).

Il quesito che si propone a codesto Ministero, di carattere generale in quanto riguardante la corretta applicazione in astratto della norma in parola, sorge da una fattispecie nella quale il Consiglio di Stato ha annullato, tra gli altri, il provvedimento unico di autorizzazione alla realizzazione di alcuni impianti della Proponente, a causa, esclusivamente, del rilevato mancato previo svolgimento della procedura di V.I.A.

Preliminarmente all'assegnazione, da parte di questa Autorità competente, del termine per la presentazione dell'istanza di V.I.A. "postuma", da attivarsi in conseguenza della decisione del Consiglio di Stato, la Proponente ha chiesto che fosse consentita la "prosecuzione delle attività" negli impianti per i quali si è verificata la suddetta caducazione dei provvedimenti autorizzativi. Si precisa che dette attività non risultano ancora concretamente avviate per effetto della decisione del Consiglio di Stato e anche a causa della sospensione di efficacia, disposta dal Comune interessato, del titolo abilitativo finalizzato all' esercizio dell'attività.

Il Servizio scrivente è, tuttavia, dell'avviso che non sia possibile consentire la prosecuzione delle attività in quanto l'art. 29 c. 3 fa riferimento, esclusivamente, all'ipotesi di opere realizzate in assenza di V.I.A., ove prescritta, senza alcun riferimento anche ai casi in cui manchino o siano stati annullati, come nel caso in questione, i necessari provvedimenti autorizzativi, sebbene per la sola circostanza della previa mancanza, a monte, della valutazione ambientale. Inoltre, non pare possibile consentire la "prosecuzione delle attività" nelle more della definizione del procedimento VIA postuma, per il fatto che negli impianti in argomento, pur



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

completamente realizzati dal punto di vista edilizio, non è mai stata concretamente avviata alcuna attività produttiva; circostanza, questa, che appare incompatibile con il dettato dell'art. 29 c. 3, che prevede che l'

Autorità competente possa consentire solo "la prosecuzione dei lavori o delle attività" e non anche l'avvio

di una nuova attività. A meno che la stessa norma non vada interpretata nel senso di considerare la

costruzione dell'opera (lavori) e il suo esercizio (attività) come un insieme inscindibile (seppur, nel caso in

questione, il provvedimento unico autorizzativo non costitutiva anche titolo abilitativo al fine dell'esercizio

dell'attività).

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ministero di volersi pronunciare sulla legittimità che l'autorità

competente ex art. 29 c. 3 del vigente D.Lgs. 152/2006 possa esprimersi su:

la "prosecuzione dei lavori o delle attività", ai sensi della stessa disposizione di legge, nel caso in cui

l'opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo per la sua realizzazione o l'esercizio e/o nel

caso in cui sia intervenuta una pronuncia di annullamento che abbia inciso non già su un

provvedimento di VIA, bensì su un provvedimento autorizzatorio inerente alla realizzazione dell'opera

/progetto oggetto di valutazione ambientale, ove il suddetto annullamento sia stato motivato

unicamente per la rilevata necessità di previa sottoposizione a VIA;

la "prosecuzione delle attività" anche nel caso in cui nell'impianto oggetto di V.I.A. postuma, pur già

realizzato, non sia ancora stata avviata, in concreto, alcuna attività.

Il Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da:

PAOLO PISANO

ISABELLA MANCONI

FELICE MULLIRI

LUIGI MURTAS

2/2